

ASSOCIAZIONE PENSIONATI
DELLA CASSA DI RISPARMIO DI TRENTO E ROVERETO

STATUTO

Approvato dall'Assemblea dei Soci del 10 gennaio 1968
e modificato dalle Assemblee dei soci
del 10.4.1976, 15.4.1983, 23.4.1986, 28.5.1990 e del
30.5.2001

INDICE

NATURA E FINALITÀ (artt. 1 - 2)	pag.	5
SOCI (artt. 3 - 4 - 5 - 6)	pag.	6
ORGANI SOCIALI (art. 7)	pag.	8
ASSEMBLEA (artt. 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13)	pag.	9
PRESIDENTE (artt. 14 - 15 - 16)	pag.	13
CONSIGLIO DIRETTIVO E GIUNTA ESECUTIVA (artt. 17 - 18 - 19 - 20 - 21)	pag.	14
SEGRETARIO (art. 22)	pag.	17
TESORIERE (art. 23)	pag.	18
REVISORI DEI CONTI (art. 24)	pag.	18
PATRIMONIO E BILANCIO (artt. 25 - 26)	pag.	19
DISPOSIZIONI FINALI (artt. 27 - 28)	pag.	20

NB: sono evidenziate le ultime modifiche allo Statuto.

NATURA E FINALITÀ

Articolo 1

1 È costituita, in conformità dell'art. 36 del Codice Civile, l'ASSOCIAZIONE PENSIONATI DELLA CASSA DI RISPARMIO DI TRENTO E ROVERETO, con sede in Trento, Corso 3 Novembre 102.

2 L'Associazione è apartitica ed autonoma e non persegue fini di lucro; essa, peraltro, può aderire ad altre analoghe Associazioni e partecipare a Federazioni che abbiano per scopo la tutela degli interessi morali e materiali dei pensionati.

Articolo 2

- 1** L'Associazione ha le seguenti precipue finalità:
- a) riunisce i pensionati della Cassa di Risparmio di Trento e Rovereto in sodalizio atto a coltivare rapporti di fraterna collegialità tra loro stessi, nonché con i colleghi in attività di servizio, in uno spirito di permanente solidarietà;
 - b) presta la massima cura affinché i diritti maturati dalla categoria dei pensionati, previsti dalle leggi, dai contratti collettivi, dagli accordi sindacali ed aziendali e, specificamente, dai vigenti Regolamenti del Fondo Integrativo delle pensioni I.N.P.S., vengano integralmente e rettamente riconosciuti ed applicati nei confronti di tutti gli associati, secondo il loro stato di diritto;

- c) mantiene e coltiva, nello spirito e nelle finalità di cui al precedente punto b), tutti gli opportuni contatti ed interessamenti con l'Amministrazione della Cassa di Risparmio suddetta nonché con le Organizzazioni Sindacali, affinché nelle trattative e negli accordi sindacali e/o aziendali vengano tutelati, mai compromessi o incrinati, né direttamente né indirettamente, gli interessi ed i diritti maturati dalla categoria dei pensionati;
- d) rappresenta - in continuità di tempo ed in pienezza di poteri - gli associati ai fini di cui ai precedenti punti b) e c) in qualunque eventualità e in qualsiasi sede, espressamente compresa la sede giudiziale, nell'esercizio della tutela, salvaguardia e giusto riconoscimento degli interessi e dei diritti della categoria, maturati e spettanti, ed anche - in forza di specifico mandato - dei singoli pensionati;
- e) prestazioni di servizi e/o assistenza ai Soci.

SOCI

Articolo 3

1 All'Associazione possono aderire i beneficiari di pensione erogata:

- a) dal Fondo Pensioni istituito presso la Cassa di Risparmio di Trento e Rovereto ed il Credito Fondiario Trento;
- b) dall'I.N.P.S., derivante da servizio prestato presso la suddetta Cassa di Risparmio ed il Credito Fondiario Trento.

2 Tutti gli associati hanno i diritti e i doveri come previsti dal presente Statuto. Per le elezioni alle cariche sociali si fa riferimento agli art. 8 e 17.

Articolo 4

1 La domanda di ammissione deve essere presentata - per iscritto - su apposito modulo predisposto dall'Associazione e comporta espressamente:

- a) l'accettazione e l'osservanza delle norme del presente Statuto e delle deliberazioni dei competenti organi dell'Associazione;
- b) il riconoscimento e la delega all'Associazione del diritto di rappresentanza e di tutela degli interessi degli aderenti verso l'Amministrazione della Cassa di Risparmio di Trento e Rovereto, nonché nei confronti delle Organizzazioni Sindacali e di qualsiasi altro Ente, Società e/o persona; il tutto, con riferimento e nelle finalità di cui al precedente articolo 2;
- c) l'obbligo del pagamento delle quote sociali;
- d) il rispetto della disciplina che informa la linea direttiva dell'Associazione.

2 Il rapporto associativo scade il 31 dicembre di ogni anno e si intende tacitamente rinnovato di un altro anno, salvo disdetta da comunicare per iscritto.

Articolo 5

1 La quota associativa annua viene stabilita,

esercizio per esercizio, dal Consiglio direttivo in relazione alle necessità di cassa dell'Associazione.

2 L'associato dimissionario è tenuto al pagamento della quota dell'anno in corso.

Articolo 6

1 La qualità di associato si perde:

- a) per dimissioni date per iscritto;
- b) per mancato pagamento della quota associativa;
- c) per espulsione - deliberata dall'Assemblea su proposta del Consiglio direttivo - determinata da gravi motivi.

ORGANI SOCIALI

Articolo 7

1 Sono Organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea degli associati;
- b) il Presidente;
- c) il Consiglio direttivo;
- d) la Giunta esecutiva;
- e) il Collegio dei Revisori dei Conti.

ASSEMBLEA

Articolo 8

1 L'Assemblea è costituita dagli iscritti all'Associazione, in regola con il pagamento della quota sociale.

2 L'Assemblea ha le seguenti attribuzioni:

- a) delibera sulle attività dell'Associazione;
- b) delibera su tutte le questioni o i problemi che riguardano, direttamente o indirettamente, la categoria;
- c) delibera sulle proposte di modificazioni da apportare allo Statuto sociale;
- d) approva il bilancio annuale;
- e) elegge fra i propri aderenti, come indicati all'art. 3, punto 1) a), nove componenti il Consiglio Direttivo dell'Associazione;
- f) elegge fra i propri aderenti, come indicati all'art. 3, punto 1) b), un componente il Consiglio Direttivo dell'Associazione;
- g) elegge due Revisori dei Conti, più uno supplente.

Articolo 9

1 L'Assemblea dei soci è il massimo organo deliberativo dell'Associazione ed è convocata in sessione ordinaria e straordinaria.

L'Assemblea deve essere convocata presso la sede

dell'Associazione o, in luogo idoneo a garantire la massima partecipazione degli associati.

2 L'Assemblea ordinaria è convocata dal Consiglio Direttivo:

a) entro il mese di maggio di ogni anno, mediante avviso/ordine del giorno spedito ad ogni associato almeno 10 giorni prima della data di convocazione. All'avviso/ordine del giorno è allegata copia del progetto di bilancio.

Gli argomenti che gli associati intendono proporre per l'iscrizione all'ordine del giorno devono essere segnalati - per iscritto entro il mese di gennaio - al Consiglio Direttivo, al quale è riservata la facoltà di inserirli nel citato ordine del giorno;

b) inoltre, ogni qualvolta il Consiglio direttivo lo ritenga necessario, oppure ne sia fatta richiesta scritta da un numero non inferiore a 50 associati che motivino l'oggetto da porre all'ordine del giorno. Anche in questo caso l'avviso di convocazione è inviato agli associati almeno 10 giorni prima della data nella quale viene tenuta la riunione.

3 L'Assemblea straordinaria deve essere convocata dal Consiglio Direttivo mediante avviso/ordine del giorno spedito ad ogni socio almeno 10 giorni prima della data di convocazione.

L'Assemblea straordinaria delibera sulle seguenti materie:

- a) modificazione dello Statuto Sociale;
- b) scioglimento dell'Associazione.

4 È ammessa la facoltà di delega scritta ed ogni

partecipante all'Assemblea può essere portatore di non più di 5 deleghe.

5 Tutti gli associati hanno diritto al voto, sempreché risultino in regola con la quota relativa all'anno in corso.

Articolo 10

1 L'Assemblea risulta regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza effettiva o per delega della metà più uno degli associati con diritto di voto e delibera a maggioranza dei presenti in persona o per delega.

2 Trascorsa mezz'ora dal termine fissato per la prima convocazione, l'Assemblea si intende costituita in seconda convocazione e può validamente deliberare, a maggioranza dei presenti in persona o per delega, qualunque sia il numero degli intervenuti di persona o per delega, fatti o circostanze di carattere ordinario o straordinario riguardanti l'Associazione, con eccezione per quanto contenuto nell'art. 27 dello Statuto.

3 Oltre che a scrutinio segreto, le deliberazioni dell'Assemblea possono essere decise anche per alzata di mano, con la conta dei pareri favorevoli, di quelli contrari e degli astenuti, salvo quelle relative al punto c) dell'art. 6 e al 1° comma dell'art. 11 del presente Statuto che devono essere prese esclusivamente a scrutinio segreto, sotto il controllo di due o più scrutatori nominati dall'Assemblea.

Articolo 11

1 Le elezioni del Consiglio Direttivo e dei Revisori dei Conti vengono fatte dall'Assemblea a scrutinio segreto, con apposite schede, valide solo se firmate da due componenti il Comitato elettorale.

2 Gli scrutatori compilano un verbale con i risultati della votazione e lo consegnano al Presidente dell'Assemblea per la firma di convalida.

3 I risultati vengono comunicati seduta stante all'Assemblea o, se ciò non sia possibile, successivamente e per iscritto a tutti gli associati.

4 Sono proclamati eletti coloro che riportano il maggior numero di voti.

5 A parità di voti sarà eletto il Socio con maggiore anzianità di iscrizione all'Associazione.

Articolo 12

1 Tutte le funzioni e cariche ricoperte nell'Associazione sono gratuite. È ammesso il semplice rimborso delle spese vive sostenute.

Articolo 13

1 I componenti del Consiglio Direttivo e degli altri organi dell'Associazione, compresi i Revisori dei Conti, durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Essi conser-

vano le funzioni loro attribuite fino all'assunzione delle consegne da parte dei nuovi eletti.

2 Nel caso di surroga nel corso del mandato dei membri eletti dall'Assemblea, provvede il Consiglio Direttivo in base alla graduatoria risultante dalla precedente votazione.

PRESIDENTE

Articolo 14

1 Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione nei rapporti con gli associati e nei confronti di terzi e può essere eletto esclusivamente fra i soci beneficiari di pensione erogata dal Fondo Pensioni istituito presso la Cassa di Risparmio di Trento e Rovereto, come indicati dall'art. 3, punto 1) a).

2 Firma la corrispondenza e gli atti d'ufficio, dà esecuzione alle deliberazioni dell'Assemblea, del Consiglio Direttivo e della Giunta esecutiva.

3 Il Presidente è sostituito, in caso di assenza o di impedimento dal Vicepresidente. In caso di assenza o impedimento di entrambi, dal Consigliere più anziano disponibile.

Articolo 15

1 Il Presidente convoca il Consiglio Direttivo o la

Giunta Esecutiva tutte le volte che lo ritiene necessario, o quando viene richiesto - per iscritto - da almeno sei dei componenti il Consiglio Direttivo o, rispettivamente, da tre dei componenti la Giunta Esecutiva.

2 Negli avvisi di convocazione - da inviare anche per le vie brevi, almeno 3 giorni prima della riunione - devono essere indicati, in via di massima, gli argomenti che si intendono trattare.

Articolo 16

1 Nei casi di urgenza, il Presidente può esercitare i poteri attribuiti al Consiglio Direttivo, salvo riferirne per la ratifica alla prima riunione del medesimo.

CONSIGLIO DIRETTIVO E GIUNTA ESECUTIVA

Articolo 17

1 Il Consiglio Direttivo è costituito da dieci componenti eletti dall'Assemblea.

2 Nel suo seno il Consiglio nomina: il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario, il Vicesegretario e il Tesoriere.

3 Il Consiglio Direttivo può, in qualunque momento, quando lo ritenga utile od opportuno, a proprio giudi-

zio discrezionale, all'inizio o nel corso del proprio mandato, cooptare nel Consiglio stesso non più di due altri componenti, scelti fra gli aderenti all'Associazione.

4 I consiglieri cooptati sono assimilati, ad ogni effetto, a quelli eletti dall'Assemblea e durano in carica fino alla decadenza del Consiglio che li ha nominati.

5 La Giunta Esecutiva, emanazione del Consiglio Direttivo su mandato del quale opera, è costituita di diritto dal Presidente, dal Vicepresidente, dal Segretario, dal Vicesegretario e dal Tesoriere, nonché da due consiglieri nominati dal Consiglio stesso.

Articolo 18

1 Il Consiglio Direttivo ha le seguenti attribuzioni:

- a) sovrintende al regolare funzionamento delle attività dell'Associazione e provvede a quanto stabilito dal presente Statuto;
- b) redige il bilancio da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- c) provvede allo studio e alla messa in atto di tutte le iniziative che riguardano problemi o questioni di interesse singolo o collettivo degli associati;
- d) dà esecuzione alle deliberazioni dell'Assemblea;
- e) determina, anno per anno, l'ammontare della quota sociale;
- f) predispone eventuali modifiche o integrazioni allo Statuto da sottoporre ad approvazione dell'Assemblea;
- g) esamina i casi di morosità, indegnità od attività con-

- traria agli interessi e scopi dell'Associazione e prende i provvedimenti di carattere immediato, salvo trasferire all'Assemblea quanto di sua competenza;
- h) interviene con ogni più ampia facoltà decisionale nei casi di urgenza riguardanti l'Associazione;
 - i) nomina il Comitato elettorale;
 - l) esercita, senza eccezione alcuna, tutti i poteri dell'ordinaria e straordinaria amministrazione, salvo le competenze che il presente Statuto riserva all'Assemblea;
 - m) delibera sulla eventuale partecipazione federativa con altre associazioni di categoria, sindacali e simili;
 - n) convoca l'Assemblea dei Soci;
 - o) nomina la Commissione di verifica dei poteri.

Articolo 19

1 Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide con la presenza di almeno otto componenti. Le riunioni della Giunta Esecutiva sono valide con la presenza di almeno cinque dei sette componenti.

2 Le deliberazioni del Consiglio Direttivo e della Giunta Esecutiva sono prese a maggioranza assoluta di voti.

3 In caso di parità, prevale il voto del Presidente o di chi lo sostituisce.

4 Le deliberazioni assunte dalla Giunta Esecutiva sono sottoposte a ratifica del Consiglio Direttivo nel corso della sua successiva prima riunione.

Articolo 20

1 Il membro del Consiglio Direttivo che non interviene alle adunanze per tre volte consecutive, senza motivato impedimento, è considerato dimissionario e si provvede alla sua sostituzione a norma dell'art. 13, 2° comma.

Articolo 21

1 Il Consiglio Direttivo risponde dei propri atti unicamente all'Assemblea.

SEGRETARIO

Articolo 22

1 Il Segretario svolge tutte le mansioni inerenti all'incarico. In particolare:

- a) tiene costantemente aggiornata la rubrica degli iscritti all'Associazione;
- b) cura il disbrigo della corrispondenza;
- c) redige i verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo e della Giunta Esecutiva;
- d) cura la conservazione dell'archivio.

2 Riceve dal Presidente le indicazioni necessarie per il più ampio e proficuo svolgimento del suo incarico.

TESORIERE

Articolo 23

1 Il Tesoriere è responsabile dei fondi affidatigli dall'Associazione e li gestisce secondo le indicazioni impartite dal Consiglio Direttivo.

2 I pagamenti d'importo superiore a Lire 3 milioni devono essere controfirmati dal Presidente.

3 Sollecita i soci morosi per il versamento alla quota sociale.

REVISORI DEI CONTI

Articolo 24

1 I Revisori dei Conti vigilano sull'andamento della gestione economica e finanziaria dell'Associazione e relazionano l'Assemblea del loro operato.

2 I Revisori dei Conti hanno piena facoltà di verifica, in qualsiasi momento, sulle operazioni eseguite dal Tesoriere e sulla consistenza dei fondi disponibili.

3 Partecipano di diritto alle riunioni del Consiglio Direttivo, senza diritto di voto.

PATRIMONIO E BILANCIO

Articolo 25

1 Il Fondo Comune dell'Associazione è costituito dalle disponibilità liquide, dai titoli e dai beni che vengano comunque in proprietà dell'Associazione stessa.

2 L'ammontare della spesa per ciascun esercizio non può superare la disponibilità di cassa. L'Associazione, su delibera del Consiglio Direttivo, può anticipare il pagamento di somme, purché disponibili, per quanto previsto dall'art. 2, punto d) del presente Statuto ed ha facoltà di richiederne il rimborso agli interessati.

3 L'Associazione non può in nessun caso assumere impegni finanziari superiori alle disponibilità.

4 Alla fine di ogni anno dovrà essere predisposto l'inventario del Fondo Comune da trasciversi in apposito elaborato da allegare, come parte integrante, al rendiconto annuale.

Articolo 26

1 L'Associazione chiude il proprio bilancio il 31 dicembre di ogni anno.

2 Il rendiconto annuale delle entrate e delle spese, chiuso alla fine dell'esercizio, deve essere firmato dal Presidente, dal Tesoriere e dai Revisori dei Conti e sottoposto all'Assemblea per le delibere di sua competenza.

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 27

- 1** L'Associazione ha durata illimitata.
- 2** Può essere sciolta con almeno i due terzi dei voti degli associati, purché la proposta di scioglimento risulti chiaramente indicata nell' "Ordine del giorno".
- 3** Le eventuali attività residue sono devolute a Enti di beneficenza o utilizzate in altra forma, secondo quanto viene stabilito dall'Assemblea, la quale delibera pure circa tutte le modalità inerenti lo scioglimento.

Articolo 28

- 1** Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto si fa riferimento alle norme del Codice Civile.

